

n. 45/3-08

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

2 APRILE 2008

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1[^] convocazione** per la seduta ordinaria del **2 Aprile 2008**, alle ore **17,45** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CAPORALE, CANELLI, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GRASSANO, GATTO, GRIECO, MAGLIANO, MARIELLA, MILETTO, PESSANA, TRABUCCO e VALLE**

In totale, con il Presidente, n. **21** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **IANNETTI, INVIDIA, PEPE e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Teresa DIENI**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I[^] Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 8379-TI.4.1/05 del 4 marzo 2008 la Divisione Servizi Tributarî e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2008 01247/013 concernente modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo, con il presente provvedimento si intendono apportare le modifiche necessarie ad adeguare il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004 e successivi provvedimenti di attuazione. Una ulteriore modifica riguarda inoltre l'articolo che disciplina l'applicazione della tassa giornaliera e che si rende necessaria per adeguare il testo della norma all'attuale modalità di versamento della tassa rifiuti giornaliera. Nello specifico il testo dell'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004, integrando l'articolo 70, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 in merito alla determinazione della superficie tassabile, dispone che relativamente alle unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Con successivi provvedimenti adottati dall'Agenzia del Territorio (determinazione direttoriale del 9 agosto 2005 e con Circolare n. 13/2005 Prot. n. 85463 del 7 dicembre 2005) sono state emanate le modalità attuative del citato articolo di legge.

Si espongono di seguito le modifiche proposte al regolamento in oggetto.

- 1) Prima modifica: articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE")

L'articolo 14, nel disciplinare la commisurazione della TARSU, specifica alla lettera a) che le superfici tassabili di locali ed aree coperte sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 dell'articolo 1, comma 340 della Legge 311/2004 (Legge finanziaria per il 2005) ai fini della determinazione della TARSU per le unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento oggetto del tributo non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Successivamente la determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha specificato che, ai fini dell'applicazione della norma citata, le categorie catastali oggetto della stessa sono quelle di cui ai Gruppi R, P, e T di cui all'allegato C del D.P.R. 138/1998 cui sono ricondotte le categorie catastali vigenti come segue:

- a) unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari (Gruppo R cui corrispondono le categorie catastali da A/1 a A/9 e A/11 e C/6);
- b) unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo (Gruppo P cui corrispondono le categorie catastali da B/1 a B/7);
- c) unità immobiliari a destinazione terziaria (Gruppo T cui corrispondono le categorie catastali da C/1 a C/5 e C/7 con A/10 e B/8).

Restano pertanto esclusi dall'applicazione della norma in commento le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (Gruppi V e Z di cui all'allegato B del D.P.R. 138/1998).

2) Seconda modifica: articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI")

La modifica relativa all'articolo 16 riguarda la parte che ne disciplina il pagamento e si rende necessaria per adeguare il testo regolamentare all'attuale modalità di versamento della tassa rifiuti giornaliera. Questa infatti è pagata dal concessionario di occupazione temporanea di suolo pubblico successivamente al provvedimento concessorio che, una volta trasmesso dal competente Settore agli uffici TARSU, permette la determinazione della conseguente tassa rifiuti giornaliera. La tassa è riscossa, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

3) Terza modifica: articolo 18 ("ESCLUSIONI")

In congruenza con la modifica di cui al primo punto, è riformulato anche l'articolo che disciplina le esclusioni del tributo. Infatti, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 1, comma 340 Legge 311/2004, l'allegato C ("Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - gruppi R, P e T) del D.P.R. 138/1998 dispone che nella superficie catastale viene computata, in quota parte, anche la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine e simili nonché quella di balconi, terrazze e simili. La determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha poi specificato che per le

sole unità immobiliari individuate dalle categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11 (Gruppo abitazioni) non sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell'archivio planimetrico ai seguenti ambienti: balconi, terrazzi e simili comunicanti e no con i vani principali nonché aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva (e ciò in continuità con quanto previsto dall'articolo 62, comma 1 del D.Lgs. 507/1993).

La I Commissione riunitasi in data 20 marzo 2008 ha esaminato e discusso le modifiche proposte. Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	4 (Arnulfo, Miletto, Magliano e Pessana.)
Votanti	17
Voti favorevoli	15
Voti contrari	2

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche proposte al

"Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".